CHIARIMENTI N°1

La Farch srl società di costruzioni, in data 5 marzo 2010 ha chiesto chiarimenti in relazione ai seguenti passaggi contenuti nel Disciplinare di Gara:

1. punto 11 p.6 di 14: *"Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti con presentazione dei seguenti documenti: idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti Bancari o intermediari autorizzati ex legge 1° settembre 1993, n.385……"*
Nello specifico si osserva come il requisito richiesto faccia riferimento, all'interno del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ad appalti di forniture o servizi, si veda Art.41. "Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi" e non già ad appalti di lavori; pertanto si contesta la richiesta di tale documentazione per la procedura di gara di cui in oggetto.
Risposta
Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori. Pertanto per la partecipazione alla Gara la non presentazione delle dichiarazioni bancarie non è motivo di esclusione.

2. Procedura di aggiudicazione, p.11 di 14, 1° paragrafo:*" l'Azienda persegue l'obiettivo di elevare gli standards qualitativi e di efficienza delle attività in oggetto del presente affidamento, pertanto le offerte che avranno complessivamente ottenuto un punteggio tecnico – qualitativo inferiore a 50 punti saranno ritenute non congrue ai sensi dell'art.86, comma 2 del D.Lgs 163/06, e qualitativamente inadeguate e, di conseguenza, saranno escluse dal prosieguo della procedura di gara senza procedere all'apertura dell'offerta economica con conseguente mancato inserimento nella graduatoria."*
Nello specifico si osserva come quanto disposto dal testo normativo dell'articolo richiamato abbia uno spirito e un significato diversi da quanto richiamato dal citato passaggio del disciplinare di gara, recitando il testo dell'art. 86, c. 2: "Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazioneè quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Si contesta, pertanto, il criterio di esclusione dichiarato dal disciplinare in funzione della logica della congruità delle offerte del Codice degli Appalti. Si fa osservare, infatti, che il mancato riscontro qualità/prezzo (aspetti tecnici raffrontati agli aspetti economici) inficia l'intera procedura di verifica delle offerte presentate, che, secondo i numerosi pronunciamenti del TAR Campania e del Consiglio di Stato, deve essere garantita nella sua interezza a tutti i partecipanti, pena la nullità degli atti conseguenti ad eventuali esclusioni dalla fase dell'esame finale da tenere in seduta pubblica.

Risposta
La tendenza della giurisprudenza amministrativa riconosce nelle gare d'appalto da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la legittimità dell'attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell'elemento tecnico rispetto all'offerta economica.
A norma dell'art.83 del D.Lgs. n°163/2006, il prezzo è uno tra tanti elementi da combinare al fine di individuare l'offerta migliore. Il citato articolo non impone alle Amministrazioni appaltanti di dare preminenza all'offerta economica, disponendo tale norma unicamente che il prezzo, al pari di altri elementi nella stessa elencata (peraltro a titolo esemplificativo), debba essere uno dei criteri di valutazione delle offerte.

3. Sempre in riferimento allo stesso punto del Disciplinare di gara, si ritiene che esso non rispetti quanto prescritto dal D.Lgs. 163/2006, art.83, c.2: *"Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato."* Si contesta, pertanto, la soglia dei 50 punti, rispetto al punteggio massimo attribuibile agli elementi di valutazione tecnico-qualitativi pari a 70 punti, in quanto non appare di valore appropriato, anche in funzione dell'obiettivo di elevare gli standards qualitativi e di efficienza, dichiarato dalla stazione appaltante. In ogni caso il punteggio va attribuito mediante i metodi fissati negli allegati del codice dei contratti che, pertanto, devono essere precisamente indicati nel testo del bando e nel disciplinare.

Risposta

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto a un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della Stazione Appaltante di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Invero, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di un aspetto discrezionale dell'Azienda, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare. Pertanto, la clausola dello sbarramento rientra nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta alla Stazione Appaltante in ordine alle determinazioni dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.